

STATUTO DELL' ASSOCIAZIONE
CONSORZIO AMBIENTI FLUVIALI
VERONA ASD

Art. 1 Costituzione

E' costituita, l'associazione denominata "CONSORZIO AMBIENTI FLUVIALI VERONA ASD" con sede in Verona, Via Sasse 30.

La durata dell'associazione è illimitata, non ha finalità di lucro; è amministrativamente indipendente e apartitica; a carattere volontario ed è diretta democraticamente attraverso il Consiglio Direttivo eletto da tutti i Soci, che in quanto tali ne costituiscono la base sociale.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria se avviene all'interno dello stesso Comune.

Art. 2 Scopi e attività dell'associazione

L'associazione ha come finalità:

- la promozione della pesca ricreativa tramite modalità ecosostenibili, in special modo della pesca a mosca;
- l'attività didattica, la formazione e l'aggiornamento dei propri associati, tesserati e partecipanti, per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento negli sport e nelle discipline sportive dall'associazione promosse, nonché la formazione ed aggiornamento dei propri tecnici ed istruttori, il tutto con le finalità e con l'osservanza delle norme e delle direttive del C.O.N.I. e dell'Ente di Promozione/Federazione Sportiva di riferimento;
- la gestione della pesca ricreativa in fiumi e corsi d'acqua della Provincia di Verona;
- l'attività di riqualificazione fluviale, di pulizia delle sponde e di ogni attività volta al miglioramento dell'ambiente acquatico e delle zone ad esso connesse;
- la realizzazione di report informativi riguardanti le ricadute sociali ed economiche della pesca ricreativa;

- l'organizzazione di eventi finalizzati alla conoscenza della pesca e degli ambienti acquatici;
- la gestione di incubatoi volti alla sola produzione di fauna autoctona con finalità di recupero delle popolazioni ittiche naturali;
- la promozione della pesca attraverso il confronto con organi politici e amministrativi competenti per la gestione delle acque;
- l'organizzazione e la promozione dell'attività di vigilanza ittica volontaria per incrementare la tutela delle specie ittiche tramite il contrasto di attività illecite;
- la promozione e il supporto di ogni innovazione ritenuta meritevole nell'ambito della pesca ricreativa;

In via sussidiaria, complementare e non prevalente, rispetto all'attività istituzionale, l'Associazione potrà svolgere anche attività di natura commerciale in conformità alle leggi vigenti; la ricerca di sistemi di sponsorizzazioni e pubblicità.

Per il migliore raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, possedere, e/o gestire beni mobili; fare contratti e/o accordi con altre Associazioni impegnandosi a conformarsi alle norme e direttive del CONI, nonché agli statuti ed ai regolamenti dell'Ente di Promozione Sportiva (EPS) cui l'associazione intende affiliarsi.

Art. 3 Assunzione della qualifica di associato

Possono essere associati all'Associazione "Consorzio Ambienti Fluviali Verona ASD" tutte le persone fisiche, le Associazioni ed altri Enti che ne facciano richiesta e che condividono le finalità e i principi statutari dell'Associazione.

Per essere ammessi tra gli associati le persone fisiche devono compilare e sottoscrivere apposita domanda con le seguenti modalità e indicazioni: dati anagrafici e contatti personali, sottoscrizione di accettazione dello statuto vigente e versamento della quota associativa. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche invece le domande di affiliazione devono essere accettate e deliberate all'unanimità dai membri del Consiglio Direttivo.

I Soci si impegnano ad osservare il presente statuto, l'eventuale

regolamento interno e le disposizioni del Consiglio Direttivo. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo fermo restando, in ogni caso, il diritto di recesso.

Art. 4 Doveri degli associati

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto delle norme del presente statuto e delle deliberazioni prese dai suoi organi rappresentativi. In particolare l'associato deve mantenere un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri associati che con i terzi e astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere all'Associazione "Consorzio Ambienti Fluviali Verona ASD" e alle Associazioni facenti parte dell'Associazione "Consorzio Ambienti Fluviali Verona ASD". Ogni associato maggiore di età, così come il genitore esercente la patria potestà del minorenne, in regola con il pagamento della quota sociale annuale ha diritto di voto nell'Assemblea ordinaria e straordinaria, di partecipazione alle attività promosse dall'Associazione, la possibilità di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.

Art. 5 Sanzioni disciplinari

All'associato che non osservi lo Statuto, l'eventuale regolamento e le disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo nell'ambito dei suoi poteri, si rende responsabile di infrazioni disciplinari o comunque nuoccia col suo comportamento al buon nome dell'Associazione potranno essere inflitte dal Consiglio Direttivo le seguenti sanzioni:

- richiamo scritto per le infrazioni disciplinari lievi;
- sospensione;
- espulsione;

Contro le decisioni del Consiglio Direttivo in materia disciplinare è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri, se presente. Il ricorso dovrà essere presentato, con i motivi, entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento all'interessato.

rinnovo delle cariche. Potranno avvenire a scrutinio segreto nel caso ne facciano richiesta un terzo degli associati presenti con diritto di voto.

Art. 11 Compiti dell'assemblea

All'assemblea spettano i seguenti compiti:

- in sede ordinaria:
 - discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi;
 - eleggere i membri del consiglio direttivo e se presenti i membri del collegio dei probiviri e i/il Revisore/i Legale/i;
 - approvare l'eventuale regolamento interno predisposto dal consiglio direttivo;
 - discutere e deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno;
- in sede straordinaria:
 - deliberare sulla trasformazione, fusione e scioglimento dell'associazione;
 - deliberare sulle proposte di modifica dello statuto;
 - deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno;

E' in facoltà dei soci, purché la relativa richiesta scritta, sottoscritta da almeno un quinto dei soci, pervenga al Consiglio Direttivo entro un mese precedente la data dell'assemblea, ottenere l'inclusione di argomenti da porre all'ordine del giorno dell'assemblea.

I verbali devono essere conservati e mantenuti a disposizione per la consultazione da parte degli associati che ne facciano richiesta.

Art. 12 Compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'assemblea dei soci della gestione dell'associazione ed ha il compito di:

- Convocare l'assemblea;

- predisporre il programma annuale di attività da sottoporre all'assemblea;
- predisporre gli atti da sottoporre all'assemblea;
- dare esecuzione alle delibere assembleari;
- decidere in merito alle quote associative;
- predisporre la relazione annuale sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti da sottoporre all'assemblea;
- deliberare su qualsiasi questione riguardante l'attività dell'associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'assemblea, assumendo tutte le iniziative del caso;
- predisporre i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'assemblea;
- deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione;
- dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente o da qualsiasi componente del Consiglio Direttivo;
- procedere ogni anno sociale alla revisione degli elenchi dei soci per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun socio prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;
- in caso di necessità, verificare la permanenza dei requisiti suddetti;
- deliberare l'accettazione delle domande di ammissione di nuovi soci ai sensi dell'art. 3;
- deliberare sull'adesione e partecipazione dell'associazione ad enti ed istituzioni pubbliche e private che interessano l'attività dell'associazione stessa;
- redigere l'eventuale regolamento interno;
- procedere a tutti gli adempimenti concernenti l'avvio e l'interruzione di rapporti di collaborazione e dipendenza;
- irrogare le sanzioni disciplinari;
- proporre modifiche al regolamento.

Art. 13 Composizione e riunioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è formato da 3 a 5 membri nominati

dall'assemblea ordinaria.

Il Consiglio Direttivo dura in carica 4 anni, al termine del mandato i consiglieri possono essere rieletti.

Esso elegge nel suo seno: il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario.

In caso di dimissioni, decesso, decadenza o altro impedimento di uno o più dei suoi membri, purché meno della metà, subentreranno i soci che hanno riportato il maggior numero di voti dopo l'ultimo eletto nelle elezioni del Consiglio. Si considera dimissionario l'intero consiglio Direttivo qualora siano dimissionari almeno la metà più uno dei Consiglieri. Il consigliere assente, senza giustificato motivo, per 3 riunioni nell'arco di un anno, viene dichiarato decaduto. Dalla nomina di Consigliere, per l'incarico lo stesso non ha diritto ad alcun compenso, è previsto il rimborso spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto.

Art. 14 Riunioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce sempre in unica convocazione almeno due volte l'anno e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedano 2 componenti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo devono essere convocate dal Presidente mediante avviso scritto o posta telematica, almeno cinque giorni prima, contenente gli argomenti posti all'ordine del giorno.

In caso di urgenza la convocazione può avvenire mediante comunicazione telefonica senza il rispetto del termine sopradetto.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

Art. 15 Compiti del Presidente

Il Presidente, eletto in seno al Consiglio Direttivo, rappresenta, agli effetti di legge, di fronte a terzi ed in giudizio, l'associazione stessa.

Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.

Il Presidente sovrintende in particolare l'attuazione delle

deliberazioni dell'assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo. Il Presidente può delegare ad uno o più consiglieri parte dei suoi compiti, in via transitoria o permanente. In caso il Presidente sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni lo stesso viene sostituito dal vice-presidente in ogni sua attribuzione.

Art. 16 Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri, organo facoltativo, è organo di garanzia statutaria, regolamentare e di giurisdizione interna.

Esso ha il compito di:

- interpretare le norme statutarie e regolamentari e fornire pareri agli organismi dirigenti sulla loro corretta applicazione;
- emettere se richiesti pareri di legittimità su atti, documenti e deliberazioni degli organismi dirigenti;
- dirimere le controversie insorte tra soci, tra questi e gli organismi dirigenti e fra organismi dirigenti.

Le decisioni del collegio sono da intendersi quali inappellabili.

Il Collegio è composto da tre membri, durano in carica 4 anni e possono essere rieletti.

Il Collegio nomina al suo interno un Presidente il quale in particolare ha il compito di mantenere i contatti necessari ed opportuni con i membri del Consiglio Direttivo.

Il Collegio dei Probiviri si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo convochi oppure quando ne facciano richiesta al Presidente almeno due dei membri.

Qualora sia necessario il Collegio vota a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente. L'incarico di probiviro è incompatibile con qualsiasi altra carica interna all'Associazione.

Nel caso in cui non sia stato eletto il collegio dei probiviri tutte le controversie fra l'Associazione ed i Soci e fra i Soci stessi sono sottoposte ad un primo giudizio al Consiglio Direttivo ed in caso di ricorso in secondo giudizio alla prima Assemblea utile il cui giudizio è inappellabile; la mancata accettazione e/o esecuzione del giudizio comporterà, per il socio inadempiente, la sanzione della radiazione.

I soci si impegnano a non adire le vie legali per le eventuali divergenze che dovessero sorgere con l'Associazione e fra loro per motivi dipendenti dalla vita sociale.

Art. 17 Segretario dell'Associazione

Il Segretario dirige gli uffici dell'Associazione, cura il disbrigo degli affari ordinari, svolge ogni altro compito a lui demandato dalla presidenza o dal Consiglio Direttivo dai quali riceve direttive per lo svolgimento dei suoi compiti. In particolare redige i verbali dell'assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo, attende alla corrispondenza, cura la tenuta del libro dei soci, trasmette gli inviti per le adunanze dell'assemblea, provvede ai rapporti tra l'Associazione e le pubbliche amministrazioni, gli enti locali, gli istituti di credito e gli altri enti in genere, cura la gestione amministrativa dell'associazione e ne tiene idonea contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone il bilancio consuntivo e quello preventivo accompagnandoli da apposita relazione.

Art. 18 Revisore legale

Il/i Revisore/i Legale/i, se nominato/i, ha funzioni di controllo, viene eletto dall' Assemblea ed è composto da uno a tre membri, anche fra i non soci e resta in carica per 2 anni. Deve controllare l'amministrazione dell'associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigilare sul rispetto dello statuto. Partecipa alle riunioni del consiglio direttivo e alle assemblee, senza diritto di voto.

Art. 19 Comitati tecnici

Nell'ambito delle attività approvate dell'Assemblea dei soci, il Consiglio direttivo ha facoltà di costituire Comitati tecnici a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti, oppure con funzione consultiva in merito a progetti che l'Associazione intende promuovere. Il Consiglio stabilisce gli ambiti di azione e le linee di intervento del Comitato e ne nomina il coordinatore.

Art. 20 Patrimonio dell'Associazione

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da ogni bene mobile ed immobile che pervenga all'associazione a qualsiasi titolo, nonché da tutti i diritti a contenuto patrimoniale e finanziario della stessa. Il patrimonio ed i mezzi finanziari sono destinati ad assicurare l'esercizio dell'attività sociale.

Art. 21 Entrate dell'associazione

Le entrate dell'associazione sono costituite:

- dalla quota di iscrizione da versarsi all'atto dell'ammissione fissata dal Consiglio Direttivo;
- dai contributi annui ordinari da stabilirsi annualmente dal Consiglio Direttivo;
- da eventuali contributi straordinari, deliberati dall'assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
- da versamenti volontari degli associati;
- da contributi delle pubbliche amministrazioni, degli enti locali, degli istituti di credito e di altri enti;
- da introiti di manifestazioni e da raccolte pubbliche effettuate in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazioni;
- da azioni promozionali e ogni altra iniziativa consentita dalla legge;
- da donazioni e lasciti;
- da contributi di imprese e privati;
- da corrispettivi di attività istituzionali e ad esse direttamente connesse ed accessorie;
- da rimborsi derivanti da convenzioni.

Art. 22 Destinazione degli avanzi di gestione

All'associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di

gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse ed accessorie.

Art. 23 Bilanci

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre. Per ogni esercizio dovrà essere predisposto un bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea ordinaria dei soci.

Art. 24 Scioglimento e liquidazione dell'associazione

In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto ad altre associazioni, operanti per il raggiungimento di scopi analoghi o a fini di pubblica utilità.